FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 4/C N. 5/C (2002-2003)

Riunioni del

2 agosto 2002 9 agosto 2002

Sede Federale: Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/C - RIUNIONE DEL 2 AGOSTO 2002

- 1 APPELLO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLU-SIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE C/2, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002)
- 2 APPELLO DEL SIG. DE SIO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI DUE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002)
- 3 APPELLO DEL SIG. D'EBOLI COSIMO AVVERSO LA SQUALIFICA PER ANNI TRE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECI-TO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVESE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002)
- 4 APPELLO DELLA NUOVA NARDÒ CALCIO AVVERSO DECISIONI COMMISSIONE DISCIPLINARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OUT S.S. CAVE-SE/NUOVA NARDÒ DEL 26.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 22.7.2002)

In data 22 maggio 2002 la Nuova Nardò Calcio denunciava all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. pretesi comportamenti antiregolamentari di tesserati della società Cavese 1919, i quali avrebbero promesso al calciatore della Nuova Nardò Antonio Rogazzo, già tesserato per la Cavese fino a gennaio 2002, un premio in denaro ed un contratto triennale con la loro società, se avesse agevolato la vittoria di quest'ultima nella gara Cavese/Nuova Nardò, valevole per i play-out del Campionato di Serie C/2, in programma a Cava de' Tirreni il 26 maggio 2002.

Nella denuncia si precisava che il Rogazzo aveva riferito quanto accaduto al capitano della squadra Carmine Passalacqua, confermando poi alla presenza del Sig. Eugenio Dell'Abate, Direttore Generale della Nuova Nardò, di aver avuto offerte illecite da parte di tesserati della Cavese. Si riferiva altresì che il Passalacqua, la mattina del 22 maggio, aveva incontrato a Gallipoli, nei pressi della propria abitazione, il tesserato del Cavese Cocchino D'Eboli, indicato dal Rogazzo come responsabile del tentativo di illecito.

L'Ufficio Indagini procedeva immediatamente agli accertamenti del caso, provvedendo, nello stesso pomeriggio del 22 maggio, all'audizione del Sig. Antonio Marletta, team manager della società denunciante. Successivamente venivano sentiti il Passalacqua ed il Rogazzo, i quali, essendo emerso contrasto tra le rispettive dichiarazioni, venivano anche posti a confronto. Nel corso delle indagini venivano sentiti inoltre il calciatore della Nuova Nardò Luigi Cichella, il Signor Cosimo D'Eboli, allenatore della Cavese, il Presidente della Cavese Antonio Della Monica ed il Signor Francesco De Sio, collaboratore della stessa società.

Dai suddetti accertamenti emergevano le seguenti risultanze.

Il Passalacqua dichiarava che martedì 21 maggio, nel corso del pranzo, il Rogazzo gli aveva confidato di aver ricevuto una telefonata sul suo cellulare da Cocchino D'Eboli, il quale gli aveva offerto 30 milioni di lire ed un contratto triennale con la S.S. Cavese, quale corrispettivo di un comportamento di favore nella gara di ritorno dei play-out del 26.5.2002. Il Rogazzo gli aveva anche mostrato il display del telefono cellulare, sul quale appariva il numero telefonico del chiamante e l'ora della chiamata, le 12,29 del 21.5.2002.

Il Passalacqua riferiva inoltre di aver incontrato il D'Eboli in un bar di Gallipoli il giorno 22 maggio alle 9,00 del mattino, in compagnia di certo Caldarelli, osservatore della Nuovo Terzigno, e di aver avuto col D'Eboli una vivace discussione, nel corso della quale gli aveva contestato una condotta "losca" e comunque contraria ai principi di correttezza sportiva, minacciando altresì di denunziarlo unitamente al Caldarelli. Lo stesso giorno si era recato insieme al Rogazzo, al Cichella ed al Papadia, presso l'azienda vinicola del Dell'Abate, Direttore Generale della Nuova Nardò. In quella sede, alla presenza del Dell'Abate, il Rogazzo aveva dichiarato di confermare quanto precedentemente confidato al Passalacqua, con riferimento all'offerta di una somma di denaro ed alla proposta di contratto triennale.

Il Rogazzo confermava di aver ricevuto la telefonata del D'Eboli e di aver confidato la circostanza al Passalacqua, mostrandogli il display del proprio cellulare. Ridimensionava tuttavia il contenuto della conversazione, dichiarando che il D'Eboli lo aveva chiamato prima dell'inizio dei "play-out" prospettandogli il ritorno a Cava (proposta sulla quale egli aveva tagliato corto, intuendone le finalità illecite), mentre quella del 21 maggio era stata una telefonata di cortesia, nel corso della quale il D'Eboli aveva chiesto notizie sulle sue condizioni di salute, senza formulare proposte illecite di qualsivoglia natura.

Quanto all'offerta di trenta milioni di lire, il Rogazzo ammetteva di averla ricevuta, prima della gara di play-out, mentre si trovava a Cava de' Tirreni per motivi personali, da parte di un tifoso della Cavese di nome Franco, da lui conosciuto solo di vista.

Il Rogazzo dichiarava altresì di aver confermato al Direttore Generale della Nuova Nardò Dell'Abate di aver ricevuto un'offerta di trenta milioni e di un contratto triennale con la Cavese, precisando tuttavia di non aver fatto, in tale occasione, alcun riferimento al D'Eboli. In ordine all'episodio del 22 maggio a Gallipoli, confermava di aver assistito alla discussione avvenuta tra il Passalacqua ed il Caldarelli. In sede di confronto, il Passalacqua confermava quanto precedentemente dichiarato a proposito della telefonata del 21 maggio, precisando che il Rogazzo aveva riferito le proposte dei trenta milioni e del contratto triennale la sera di lunedì 20, in un ristorante di Gallipoli, alla presenza del Cichella e del Papadia.

Rogazzo confermava a sua volta le precedenti dichiarazioni e precisava che la sera del lunedì, al ristorante, aveva fatto riferimento all'offerta ricevuta prima del play-out ed aggiungeva di aver fatto il nome di D'Eboli, senza tuttavia dettagliare le offerte ricevute. In ordine ai suoi rapporti col De Sio, affermava di non ricordare una telefonata intercorsa con lo stesso, aggiungendo comunque di aver solo scherzato con l'interlocutore e di non aver assolutamente parlato di play-out. In ogni caso il De Sio non era il Franco che gli aveva offerto trenta milioni per favorire il Cavese.

Il Cichella dichiarava che la sera di lunedì 20, al ristorante "La Briciola" di Gallipoli, Rogazzo aveva confidato ai compagni di squadra che Cocchino D'Eboli gli aveva offerto telefonicamente trenta milioni e un contratto triennale con la Cavese in cambio di una prestazione favorevole alla Cavese nella gara di ritorno dei play-out, senza però precisare la data della telefonata. Aggiungeva di aver udito il Rogazzo confermare al Direttore Generale della Nuova Nardò quanto proposto telefonicamente dal D'Eboli, cioè tre anni di contratto e trenta milioni di lire. Infine, riferiva una confidenza fattagli spontaneamente dal Rogazzo, verso le ore 23,00 del mercoledì, quando la squadra si trovava in ritiro nell'albergo di Campagna. In tale occasione il Rogazzo gli aveva detto che la proposta contrattuale era stata

avanzata dal D'Eboli, mentre l'offerta di trenta milioni era stata fatta da un certo Franco, un carrozziere suo amico e tifoso della Cavese che, nel corso di una telefonata, gli aveva detto di avere "carta bianca" da parte del Presidente Antonio Della Monica. Il De Sio confermava il rapporto di collaborazione con la S.S. Cavese e dichiarava di svolgere l'attività di carrozziere, tanto da essere conosciuto nell'ambiente come "Franco il carrozziere". Negava di conoscere il nome di battesimo del calciatore Rogazzo ed escludeva di averlo incontrato prima dei play-out o di avergli telefonato; a maggior ragione, escludeva di avergli offerto somme di denaro per favorire la Cavese nel superamento dei play-out.

Il Presidente Della Monica, per parte sua, negava di aver incaricato il D'Eboli o il De Slo di prendere contatti con calciatori del Nardò, precedentemente appartenuti alla Cavese, prima o dopo la disputa dei play-out.

In base alle risultanze degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale, con atto del 3 luglio 2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Cosimo D'Eboli, allenatore della S.S. Cavese, Francesco De Sio, collaboratore della predetta Società e la S.S. Cavese per rispondere: il D'Eboli della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. per avere, nei giorni precedenti la gara Cavese/Nuova Nardò del 26.5.2002, proposto al calciatore della società Nuova Nardò Rogazzo Antonio, un contratto triennale con la società Cavese, chiedendogli di favorire tale società nel corso della gara sopra indicata; il De Sio della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S. per avere, nei giorni precedenti la gara Cavese/Nuova Nardò del 26.5.2002, offerto al calciatore della Nuova Nardò Rogazzo Antonio la somma di lire 30.000.000 chiedendogli di favorire la società Cavese nel corso della gara sopra indicata; la società Cavese di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi tesserati sopra indicati.

Al procedimento veniva ammessa a partecipare, la Società Nuova Nardò, quale portatrice di un interesse indiretto, a norma dell'art. 37 comma 7 C.G.S..

Terminato il dibattimento, la Commissione Disciplinare, con decisione apparsa sul C.U. n. 263/C del 22.7.2002, deliberava di infliggere a D'Eboli Cosimo la squalifica per anni 3 e a De Sio Francesco l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per la durata di anni due. Disponeva per la Società S.S. Cavese 1919 l'esclusione dal Campionato di competenza (Serie C2).

Contro la decisione hanno proposto ricorso la S.S. Cavese, il signor Francesco De Sio, il signor Cosimo D'Eboli e la Nuova Nardò Calcio.

La Cavese 1919, De Sio e D'Eboli censurano la delibera impugnata, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, per aver erroneamente valutato le risultanze probatorie, in particolare le testimonianze e le dichiarazioni degli incolpati, raccolte in sede di accertamenti dell'Ufficio Indagini ed al dibattimento, e per aver travisato i fatti. In sostanza si afferma che i testi Passalacqua e Cichella, oltre ad essere caduti in diverse contraddizioni, avrebbero dovuto essere ritenuti inattendibili, in quanto portatori di un interesse antitetico rispetto a quello della Società deferita e dei suoi tesserati. Le dichiarazioni del Rogazzo, invece, sarebbero state frutto di "millanteria" intesa a dissolvere il clima di sospetto che regnava presso la società Nuova Nardò nei confronti del predetto calciatore, a causa della precedente militanza nella squadra della Cavese. Viene altresì riproposta la tesi, già sostenuta in primo grado e disattesa dalla Commissione Disciplinare, dell'esistenza di una macchinazione posta in essere da dirigenti e calciatori della Nuova Nardò nel tentativo di sovvertire il risultato del play-out, che nella gara di andata era stato favorevole alla Cavese. I ricorrenti, inoltre, addebitano alla delibera impugnata il mancato adeguamento ai principi giurisprudenziali fissati dalla C.A.F. in materia di illecito sportivo. La difesa del De Sio eccepisce altresì la inutilizzabilità delle deposizioni istruttorie rese dal Passalacqua per irritualità della loro assunzione da parte dei collaboratori dell'Ufficio Indagini. Rileva inoltre la contraddittorietà di motivazione in ordine a circostanze di fatto decisive rilevabili dagli atti del procedimento e la violazione delle norme del C.G.S. alla luce della giurisprudenza della C.A.F. in materia di illecito sportivo.

In conclusione, i ricorrenti chiedono la riforma della delibera impugnata ed il proscioglimento da ogni addebito; la società Cavese, in via subordinata, lamenta l'eccessività della sanzione inflitta, in considerazione del fatto che il tentativo di "avvicinamento" non ha cagionato effetti e ne chiede la riduzione al minimo previsto.

La società Nuova Nardò rileva che la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare, essendo priva di incidenza sulla classifica della stagione 2001/2002, non sarebbe sufficientemente afflittiva e non porrebbe rimedio al pregiudizio subito dalla Nuova Nardò. Chiede pertanto che venga inflitta alla S.S. Cavese 1919 la revoca dal titolo di vincente dei play-out con assegnazione dello stesso alla Nuova Nardò Calcio o, in subordine, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del Campionato 2001/02 di Serie C2 girone C. Il Procuratore Federale chiede invece la conferma della delibera impugnata.

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti, ritiene che i gravami siano infondati. La Commissione Disciplinare, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha valutato con prudenza e rigore gli elementi istruttori disponibili, tra i quali vanno legittimamente annoverate le dichiarazioni rese del Passalacqua all'Ufficio Indagini, le cui modalità di acquisizione non contrastano con alcuna espressa disposizione del C.G.S., palesandosi pertanto infondata l'eccezione di nullità ed inutilizzabilità formulata in ordine alle predette dichiarazioni dalla difesa del De Sio. Dall'esame del quadro accusatorio, i primi Giudici hanno tratto la corretta conclusione che i fatti risultati pacifici in prima istanza integrano pienamente l'illecito contestato. Non si può non convenire con la Commissione Disciplinare che l'offerta di trenta milioni di lire e di un contratto triennale con la Cavese, riferita dal Rogazzo ai compagni di squadra la sera di lunedì 20 maggio durante la cena al ristorante e confermata al Direttore Generale Dell'Abate, configura atto diretto ad alterare il risultato di una gara. A nulla rileva che la finalità non sia stata in concreto perseguita per la mancata partecipazione del Rogazzo alla gara del 26.5.2002, essendo quella dell'art. 6 C.G.S. una ipotesi di illecito di pura condotta o a consumazione anticipata, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Commissione (vedi ad esempo C.A.F. 22 luglio 1999, C.U. n. 3/C.U.S. Baracca).

La partecipazione all'illecito del D'Eboli, il cui nome del resto era già stato fatto ai compagni di squadra dal Rogazzo (come dallo stesso dichiarato all'Ufficio Indagini) trova conferma nella telefonata effettuata dal predetto martedì 21 maggio sul cellulare del Rogazzo, da questi subito riferita al Passalacqua con esibizione dei dati del display, nonché nella presenza del D'Eboli a Gallipoli la mattina del 22 maggio. A tale ultimo episodio, per le significative circostanze di tempo e di luogo, per l'atteggiamento sfuggente del Caldarelli e dello stesso D'Eboli e per il contenuto dell'accesa discussione col Passalacqua, si deve attribuire il valore di indizio serio, preciso e concordante con le altre risultanze istruttorie. La presenza del D'Eboli in quel luogo e in quel momento, correlata con le rivelazioni fatte dal Rogazzo ai compagni di squadra nei giorni precedenti, non può non acquisire, anche sotto il profilo logico, il significato che le è stato attribuito dalla Commissione Disciplinare.

Il coinvolgimento del De Sio discende dalla testimonianza del Cichella. Questi, riportando quanto confidatogli dal Rogazzo la sera del mercoledì nella stanza dell'albergo di Campagna a proposito dell'offerta di trenta milioni di lire, ha fatto preciso riferimento ad un tifoso di nome Franco, di professione carrozziere, circostanze che non poteva aver appreso da altri, essendo rimasta priva del benché minimo riscontro oggettivo la contraria affermazione dei difensori. Il contrasto tra le dichiarazioni dei due testi si spiega con la trasparente intenzione del Rogazzo di attenuare le conseguenze delle proprie accuse, nel tentativo di alleggerire la posizione del De Sio. In effetti il Rogazzo ha tradito il proprio imbarazzo sul punto, cambiando più volte versione e contraddicendosi in ordine alle modalità dell'offerta di denaro. L'attendibilità del Cichella, e a più forte ragione quella del Passa-

lacqua, pesantemente messa in discussione dai difensori dei ricorrenti, è confermata non solo dalla concordanza delle loro dichiarazioni, come rilevato dai primi giudici, ma anche dal fatto che le circostanze dagli stessi riferite (natura ed entità delle proposte illecite, telefonata del martedì, coinvolgimento del D'Eboli e di altra persona di nome Franco) coincidono con quanto riferito dal Rogazzo all'Ufficio Indagini, fatta eccezione per i tempi e per l'identificazione del De Sio quale autore dell'offerta in denaro. Tali coincidenze sono incompatibili con l'ipotesi della macchinazione, non essendovi alcun motivo per dubitare della spontaneità delle dichiarazioni del Rogazzo. Questi non ha minimamente fatto cenno, né all'Ufficio Indagini né al dibattimento, a pressioni nei suoi confronti da parte dei compagni di squadra o comunque di tesserati della Nuova Nardò. L'interesse del Passalacqua a tenere sotto controllo i compagni per prevenire illecite interferenze esterne non è quindi sfociato, per quanto risulta dagli atti, nella precostituzione o addirittura creazione di accuse calunniose contro la società Cavese ed i suoi tesserati.

Né può dirsi, alla luce degli atti, che la vicenda del furto dell'auto del Passalacqua, avvenuto mentre questa era nella disponibilità del Rogazzo, abbia rappresentato motivo di contrasto tra i due al punto da indurre il Passalacqua a costruire la macchinazione ipotizzata dai difensori. La visione del filmato televisivo del dibattimento di primo grado, effettuata da questa Commissione su istanza dei difensori, non ha evidenziato le pretese incertezze o contraddizioni del Passalacqua.

Sono quindi da condividere, perché perfettamente in linea con i precedenti in materia citati dai ricorrenti, le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare in ordine alla completezza del quadro probatorio risultante dagli atti del procedimento.

La decisione impugnata merita conferma anche in punto determinazione delle sanzioni. Per quanto riguarda D'Eboli e De Sio non vi è motivo di impugnazione sul punto, mentre l'entità della sanzione adottata nei confronti della S.S. Cavese 1919 appare adeguatamente afflittiva rispetto alla natura ed alla gravità dell'illecito sanzionato. Deve quindi essere respinta anche la domanda subordinata di riduzione della pena.

In applicazione al disposto dell'art. 13 n. 1 lettera h) C.G.S., la sanzione di esclusione dal Campionato di competenza deve essere integrata con l'assegnazione ad un campionato inferiore, che questa Commissione ritiene di individuare in quello del Campionato Nazionale Dilettanti.

Deve infine essere respinto il ricorso della Nuova Nardò Calcio, essendo evidente che la sanzione di esclusione della società Cavese dal campionato di Serie C/2 incide afflittivamente sul risultato di permanenza nel predetto Campionato, acquisito dalla Società deferita per effetto della vittoria nei play-out della stagione 2001/2002, che costituiscono una competizione a sé stante rispetto al campionato, la cui classifica rimane a posteriori intangibile.

In ogni caso, non compete agli organi disciplinari, come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, designare la Società avente diritto a sostituire la Cavese nel Campionato di Serie C/2.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno), dai Sigg.ri De Sio Francesco e D'Eboli Cosimo e dalla Nuova Nardò Calcio di Nardò (Lecce), li respinge e ai sensi dell'art. 13, lett. h), C.G.S., ad integrazione della decisione della Commissione Disciplinare assegna la S.S. Cavese 1919 al Campionato Nazionale Dilettanti. Ordina incamerarsi le tasse versate.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/C - RIUNIONE DEL 9 AGOSTO 2002

1 - APPELLO DELL'U.S. GLADIATOR AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 ALL'ALLENATORE TROIANO VINCENZO E DELL'AMMONIZIONE AL-LA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRO-CURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 213 del 7.6.2002)

La U.S. Gladiator di S. Maria Capua Vetere ha inoltrato preannuncio di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 213 del 7 giugno 2002 con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, venivano comminate all'allenatore Troiano Vincenzo la sanzione della squalifica per mesi tre ed alla suindicata società la sanzione dell'ammonizione.

Il suddetto preannuncio di reclamo risulta spedito solo il 16 giugno 2002 e quindi oltre il termine previsto dall'art. 33 n. 2 C.G.S. e comunque ad esso non è stato fatto seguito con l'inoltro dei motivi di reclamo. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2, C.G.S., per mancato invio delle motivazioni dopo il preannuncio dei reclamo, l'appello come sopra proposto dall'U.S. Gladiator di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. CAROLEI AVVERO DECISIONI MERITO GARA NOCERA/REN-DE CENTRO STORICO DEL 28.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002)

Va preliminarmente osservato che l'appello dell'A.S. Carolei è tardivo e, quindi, inammissibile.

Il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria è stato, infatti, pubblicato in data 21.5.2002 e l'appello dell'A.S. Carolei è invece, stato effettuato il 20.6.2002, in violazione del termine ex art. 33 comma 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Carolei di Carolei (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'U.S. MASSESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI-FICA FINO AL 10.4.2003 INFLITTA AL CALCIATORE FRUZZETTI GIACOMO (Delibera del Giudice Sportivo di 2º Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 27.6.2002)

La società reclamante ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica assunta il 21 giugno 2002 (Com. Uff. n. 46 del 27 giugno 2002), nella parte in cui ha confermato la squalifica fino al 30 luglio 2003 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fruzzetti Giacomo.

Il capitano della Massese è stato ritenuto responsabile di fatti particolarmente incresciosi avvenuti ai danni del direttore di gara al termine dell'incontro Lunigiana 2000/Massese del 4 aprile 2002, valido per il Campionato Provinciale Allievi, e terminato con il punteggio di 7-0 per i padroni di casa (Lunigiana).

In particolare, riporta il referto arbitrale, il menzionato calciatore, invece di mantenere anche in qualità di capitano un contegno esemplare, apostrofava l'arbitro in maniera ingiuriosa dalla tribuna, dopo di che con fare minaccioso tentava di raggiungere il direttore di gara scavalcando la recinzione e non riuscendoci lanciava con violenza un accendino che colpiva l'arbitro alla spalla, procurandogli un forte dolore e un ematoma.

Ad avviso della società istante il referto arbitrale, pur avente fede privilegiata, lascerebbe adito a qualche dubbio circa lo svolgimento dei fatti, nella loro successione, per come in esso riportati.

La reclamante conclude per la revisione della sanzione inflitta e, con gesto di clemenza, per la riduzione della medesima almeno nella stessa misura prevista dall'Organo di secondo grado per il calciatore Terenzi (fino al 10 gennaio 2003).

Tanto premesso, il pur molto garbato gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene chiesta a questa Commissione d'Appello una deliberazione nel merito della vicenda che le è preclusa, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Massese 1919 di Massa Carrara ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO AVVERSO DECI-SIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LEGA NAZIONALE DILETTANTI SE-GUITO VERTENZA CON L'ALLENATORE FAUSTINO JARBAS (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 8 del 18.5.2002)

Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 8 - Riunione del 18 maggio 2002, accoglieva il ricorso proposto dall'allenatore professionista Sig. Faustino Jarbas, che reclamava il pagamento da parte della S.S. Nuova Avezzano Calcio, di L. 91.000.000 per gli emolumenti contrattuali maturati e non corrisposti, oltre L. 10.000.000 per indennità di fine contratto, nonché interessi, svalutazione e spese legali; faceva pertanto obbligo alla S.S. Nuova Avezzano Calcio di corrispondere al ricorrente Euro 52.162,10, come da contratto per la stagione sportiva 2000/2001, oltre Euro 955,00 per interessi e svalutazione monetaria.

Avverso tale decisione ricorreva per revocazione avanti codesta Commissione d'Appello Federale la S.S. Nuova Avezzano, chiedendo la riforma del dispositivo del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di poter tutelare la condotta tenuta, garantire il corretto rispetto della normativa federale e punire comportamenti difformi ai principi di lealtà e correttezza. Denunciava:

- 1) il comportamento doloso tenuto da Jarbas di fronte al Collegio Arbitrale;
- 2) l'errore di fatto a causa della falsa rappresentazione della realtà di fronte al Collegio Arbitrale;
- l'errore di fatto essendo l'intero giudizio basato sul presupposto rivelatosi poi inesistente, di un legame di tesseramento tra il Jarbas e la S.S. Nuova Avezzano.

Rileva preliminarmente la C.A.F. come il ricorso così come proposto sia inammissibile. La fattispecie in esame non è disciplinata dall'art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale (che prevede il rimedio straordinario della revocazione in determinati casi), e che riguarda esclusivamente le controversie con società di Serie A, B, C.

La fattispecie in esame è invece regolata dall'Allegato all'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. (di cui fa parte

integrante) che all'art. 17 recita: "La risoluzione di controversie concernenti l'attuazione del presente contratto è deferita al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il giudizio fa stato fra le parti ed è inappellabile".

Nelle Carte Federali non è poi rinvenibile altra previsione normativa che disciplini la situazione in esame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla S.S. Nuova Avezzano di Avezzano (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. CAPPELLETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMEN-TO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 14.2.2002)

Il Sig. Stefano Cappelletti ha proposto ricorso per revocazione contro la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 28 del 14 febbraio 2002) che gli infliggeva la sanzione della squalifica per un anno, per essersi adoperato, nell'ottobre 2000, su incarico di Relisti Marco e Pacini Franco, al fine di ottenere dal giovane calciatore Pablo Sicuranza e dalla madre dello stesso Gioia Sicuranza l'accettazione dell'offerta di un compenso in denaro quale contropartita del tesseramento del calciatore per il G.S. Mezzana.

Secondo l'assunto del reclamante la delibera della Commissione Disciplinare sarebbe viziata:

- per aver omesso di verificare la circostanza, risultante dall'Annuario del Comitato Regionale Toscana della stagione sportiva 2000/2001, che il Sig. Franco Pacini, all'epoca dei fatti, rivestiva la carica di Presidente del G.S. Mezzana;
- per aver affermato la responsabilità dell'incolpato in virtù di valutazione illogica e contrastante con l'oggettiva considerazione che il Cappelletti, totalmente estraneo alla compagine sociale del G.S. Mezzana, non aveva alcun interesse a fungere da intermediario nella trattativa concernente il tesseramento del giovane calciatore.

Il ricorso è inammissibile, non rientrando le doglianze esposte in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 35 n. 1 C.G.S..

In relazione al primo argomento, è agevole rilevare che la circostanza dedotta, riferendosi alla posizione del Pacini, non ha alcuna rilevanza ai fini della delibera emessa nei confronti del Cappelletti, per cui non integra un "fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento", ai sensi dell'art. 35 n. 1 lett. d) C.G.S..

Gli altri argomenti ripropongono semplicemente un problema di valutazione del materiale probatorio, non riconducibile alle disposizioni regolamentari che disciplinano l'istituto della revocazione, alle quali il Cappelletti sembra richiamarsi nel ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Sig. Cappelletti Stefano ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. JUVENTINA F.C.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAL-DAROLA/JUVENTINA DEL 21.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 53/bis del 2.7.2002)

Il sig. Brasili Augusto, nella qualità di presidente della Juventina F.C.C. di Montegranaro (AP), ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 53/bis del 2 luglio 2002, con la quale veniva respinto il ricorso della stessa Juventina presentato al ter-

mine della gara Caldarola/Juventina disputata il 21 giugno 2002 e terminata con il punteggio di 11 a 2 a favore del Caldarola, sulla base della irregolare posizione di alcuni calciatori di quest'ultima società, per difetto di tesseramento. La Juventina aveva infatti sostenuto in quella sede che i calciatori Crocetti Gianluca, Casoni Andrea, Grasselli Stefano e Nerpiti Massimo schierati nelle file della squadra avversaria, erano tesserati per l'U.S. Caldarola partecipante al Campionato regionale di Promozione e non per l'U.S. Caldarola Calcio a Cinque.

Nell'attuale ricorso, preso atto che la Commissione Disciplinare ha ritenuto regolare la posizione dei suindicati calciatori in quanto la U.S. Caldarola e la U.S. Caldarola Calcio a Cinque risultano essere la medesima associazione sportiva, la Juventina F.C.C. sostiene che andava comunque applicata la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della U.S. Caldarola per violazione dell'art. 34 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Tale norma, infatti, dispone che "le società partecipanti con più squadre a campionati diversi, non possono schierare in campo nelle gare di campionato di categoria inferiore, i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi".

Ritiene la C.A.F. che, a prescindere dall'esame della portata della suddetta norma, l'attuale ricorso non può essere ammesso in quanto il quarto comma dell'art. 33 C.G.S. limita la sua competenza alla cognizione ai punti della decisione specificamente impugnati, mentre sono invece inammissibili le domande nuove.

È, infatti, evidente che l'attuale domanda basata sulla norma che pone il divieto di partecipazione a campionati diversi di calciatori tesserati per la stessa società, rappresenta domanda nuova rispetto alla iniziale doglianza della Juventina F.C.C. basata invece sul presunto difetto di tesseramento dei calciatori di che trattasi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 4 C.G.S., l'appello come sopra proposto l'A.S. Juventina F.C.C. di Montegranaro (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DEL SIG. VARETTO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE SINO AL 30.6.2003 A SEGUITO DELLA GARA ST. PIERRE/GASSINO DEL 9.6.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002)

Con ricorso in data 15.7.2002, Varetto Mario, presidente dell'U.S. Gassino, proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, di cui al Com. Uff. n. 50 del 13 giugno 2002, con la quale era stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato di applicazione dell'inibizione, nei suoi confronti, a svolgere ogni attività fino al 30.6.2003 e dell'ammenda di 52 euro, irrogata alla società.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La Commissione Disciplinare ha puntualmente rilevato, con condivisibile motivazione che deve intendersi qui riportata, che il ricorso presentato davanti a lei, dalla U.S. Gassino è stato presentato fuori termine, in violazione del termine di tre giorni previsto al punto 1, lettera b) del Comunicato Ufficiale n. 41 del 19 aprile 2002 del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, operante anche, come nel caso in esame, in occasione dello svolgimento delle gare di play-off.

Nei motivi di appello non vengono esposte doglianze avverso la predetta decisione, limitandosi il ricorrente ad affrontare questioni di merito.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Varetto Mario e dispone incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE MEDICI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 81 del 23.5.2002)

La C.A.F. sospende il giudizio e dispone l'invio degli atti all'Ufficio Indagini affinché svolga i necessari accertamenti circa l'autenticità della dichiarazione resa dall'arbitro in data 27 giugno 2002.

9 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 E ART. 4 COMMA 2 E 3 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE; DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 25.000,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 5 del 16.7.2002)

La C.A.F., rinvia a nuovo ruolo, su richiesta di parte, l'appello come innanzi proposto dal Presidente dall'A.S. Roma e dell'A.S. Roma.